

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ.

III *BIS*

R O M A

RGN 6597 / 2013

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse della dott.ssa **Gelsomina Maiello** (cod. fisc. MLL GSM 67S44 F839C), che concorre per le classi di concorso A025 e A028, nonché A033, per la Campania, rappresentata e difesa – giusta mandato a margine del ricorso introduttivo – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.198.10.584 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, regolarmente costituitasi

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/4 del 28 agosto 2013 (pubblicato in data 29 agosto 2013 sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A033, e successive rettifiche, da ultimo con decreto direttoriale prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/4 del 29 ottobre 2013 (pubblicato in data 30 ottobre 2013 sul sito istituzionale dell'Ente); B) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/ del 28 agosto 2013 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale

veniva approvata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A025, e successive rettifiche, da ultimo con decreto n. e successive rettifiche, da ultimo con decreto direttoriale prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/ del 29 ottobre 2013 (pubblicato in data 30 ottobre 2013 sul sito istituzionale dell'Ente); c) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/12 del 28 agosto 2013 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A028, e successive rettifiche, da ultimo con decreto n. e successive rettifiche, da ultimo con decreto direttoriale prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/12 del 29 ottobre 2013 (pubblicato in data 30 ottobre 2013 sul sito istituzionale dell'Ente);

NEL RICORSO iscritto al RGN 6597/2013 **PROPOSTO AVVERSO:**

“L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCAUff.Dir.4464/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per l’ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell’infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; B) dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4465/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all’espletamento della prova orale per l’ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028; c) del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4500/U del 14

giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A033, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; D) dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all'espletamento della prova orale per la classe di concorso A033; E) qualora occorra, quale atto presupposto, del decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola – MIUR, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplina la modalità di valutazione delle prove scritte e precipuamente gli artt. 7 e 9, laddove prevedono la frammentazione del punteggio complessivo nel caso di espletamento di prove tecniche e di laboratorio; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.”

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugnava A) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCAUff.Dir.4464/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per l'ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; B) l'avviso dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4465/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all'espletamento della prova orale per l'ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028; c) il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4500/U del 14 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A033, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; d) l'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all'espletamento della prova orale per la classe di concorso A033; e) il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola – MIUR, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplina la modalità di valutazione delle prove scritte e precipuamente gli artt. 7 e 9, laddove prevedono la frammentazione del punteggio complessivo nel caso di espletamento di prove tecniche e di laboratorio. Con decreto cautelare n. 2737/2013 codesto Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva della ricorrente alle operazioni concorsuali, confermata poi con ordinanza cautelare n. 3379/2013 del 29.08.2013.

La ricorrente superava, quindi, le prove selettive svolte per le classi di concorso A025, A028, A033, per la Campania, risultando idonea sebbene

la sua posizione fosse ancora *sub iudice*, come si evince dalle graduatorie definitive approvate dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (doc. 8).

* * * * *

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti approvazione delle graduatorie definitive del concorso di cui è causa, classi di concorso A025, A028, A033, per la Campania, nella parte in cui dispongono l'inserimento con riserva della ricorrente, siccome illegittimi per i seguenti

M O T I V I

1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Come ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, infatti, I provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente inficiati da un patente vizio di illegittimità, laddove si pongono in stridente contrasto con la disciplina dettata dall'art. 400 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 per quanto attiene alle modalità di valutazione delle prove scritte nei concorsi indetti per il reclutamento del personale scolastico.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per le classi di concorso A025 e A028, nonché A033, relative alle procedure selettive cui ha preso parte la ricorrente.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

***RICORSO** nell'interesse della dott.ssa **Gelsomina Maiello** (cod. fisc. MLL GSM 67S44 F839C), nata a Napoli, il 4 novembre 1967 e residente in S. Anastasia (Na), alla Via G. Leopardi n. 17, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.198.10.584 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it*

***contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.*

***PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA:** A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCAUff.Dir.4464/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per l'ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; B) dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4465/U del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all'espletamento della prova orale per l'ambito K01A, classi concorsuali A025 e A028; c) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. A00DRCA.4500/U del 14*

giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), recante approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A033, in relazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella parte in cui esclude la ricorrente; D) dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 13 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013), con il quale si comunicava il calendario delle convocazioni relativo all'espletamento della prova orale per la classe di concorso A033; E) qualora occorra, quale atto presupposto, del decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola – MIUR, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplina la modalità di valutazione delle prove scritte e precipuamente gli artt. 7 e 9, laddove prevedono la frammentazione del punteggio complessivo nel caso di espletamento di prove tecniche e di laboratorio; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

FATTO

*Con domanda di partecipazione regolarmente presentata in data 20 ottobre 2012 (**doc. 1**), la dott.ssa Gelsomina Maiello chiedeva di essere ammessa al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto dal MIUR con decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola – MIUR, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012, **doc. 2**).*

In particolare, la ricorrente, laureatasi in Architettura con il massimo dei voti e lode nel 1983 e già abilitata all'insegnamento a seguito della

partecipazione alla precedente selezione concorsuale, partecipava al concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 per l'ambito disciplinare K01A, che comprende le classi di concorso A025 (Disegno e Storia dell'Arte) ed A028 (Arte e Immagine), nonché per la classe di concorso A033 (Tecnologia).

Dopo il superamento delle prove pre-selettive, la ricorrente espletava sia le prove scritte che le prove pratiche e di laboratorio, previste per le suddette classi concorsuali.

*Accadeva tuttavia che con decreto direttoriale, prot. n. A00DRCAUff.Dir.4464/U del 13 giugno 2013 (pubblicato in data 14 giugno 2013, **doc. 3**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale con riferimento alle classi concorsuali A025 e A028, dal quale la ricorrente risultava esclusa.*

*Analogamente, con decreto direttoriale prot. n. A00DRCA.4500/U del 14 giugno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 giugno 2013, **doc. 4**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale con riferimento alla classe di concorso A033: anche in tal caso la ricorrente risultava ingiustamente esclusa.*

*La dott.ssa Maiello, quindi, presentava istanza di accesso agli atti (**doc. 5**) per acquisire copia degli elaborati e dei verbali di correzione della Commissione esaminatrice, onde conoscere le modalità di valutazione ed il punteggio conseguito.*

*Nelle more della trasmissione della documentazione richiesta, con atti individuali (**doc. 6**), l'Amministrazione resistente comunicava alla ricorrente i voti assegnati dalla Commissione esaminatrice relativi alle prove scritte ed a quelle di laboratorio.*

Orbene, sia in relazione alle classi di concorso A025/A028 che alla classe di concorso A033, la ricorrente risultava aver conseguito il medesimo punteggio, peraltro ripartito nello stesso modo, ossia: 24/30 per la prova scritta (quindi, oltre la soglia di sufficienza prevista dal bando, fissata in 21/30) e 5/10 per la prova pratica o di laboratorio, ottenendo un punteggio complessivo di 29/30.

L'esclusione della ricorrente, invero, era frutto dell'applicazione di clausole del bando di concorso, ed in particolare quelle contenute negli artt. 7 e 9, che sono palesemente illegittime, irragionevoli ed illogiche, ponendosi in stridente contrasto con la normativa di settore e con il principio fondamentale di unitarietà della valutazione delle prove concorsuali.

Avverso i suddetti provvedimenti, ricorre la dott.ssa Gelsomina Maiello, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1) I provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente inficiati da un patente vizio di illegittimità, laddove si pongono in stridente contrasto con la disciplina dettata dall'art. 400 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 per quanto attiene alle modalità di valutazione delle prove scritte nei concorsi indetti per il reclutamento del personale scolastico.

In particolare, l'art. 400, co. 1 del D.Lgs. n. 297/94 cit. prevede espressamente che i concorsi de quibus possano comportare l'espletamento di più prove (scritte, grafiche e pratiche) e di una prova orale. Le prime, invero, sebbene articolate in più forme e/o tipologie,

danno luogo comunque ad una verifica unica delle capacità del candidato, come chiaramente si evince dal disposto normativo di cui all'art. 400, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 297/94 cit., laddove testualmente si dispone che «9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi».

A differenza di quanto previsto per le prove facoltative dall'art. 400, co. 4 del D.Lgs. n. 297/94 cit., quindi, le prove pratiche e di laboratorio concorrono senza distinzioni di sorta alla formazione del punteggio minimo di accesso alle fasi successive (ossia all'espletamento della prova orale): punteggio minimo che è quantificato in 28/40.

Si tratta, in altri termini, di prove che devono essere valutate insieme a quelle scritte e per le quali la Commissione esaminatrice è tenuta ad esprimere una votazione di sintesi determinata in quarantesimi.

Inopinatamente, nella vicenda di cui è causa, l'Amministrazione resistente ha dato luogo ad un'illegittima scomposizione delle prove in questione, che sono state giudicate secondo parametri e modalità diversificate: dapprima quelle scritte, valutate in trentesimi, e successivamente quelle pratiche o di laboratorio, valutate in decimi.

In chiara violazione della normativa richiamata, infatti, l'art. 7, co. 5 del bando prevede che «Ai candidati che devono sostenere anche le prove di cui all'articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. (...) La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all'articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in

quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all'articolo 10».

L'art. 9, co. 3 del bando, inoltre, nel disciplinare le prove pratiche e di laboratorio prevede che «Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10».

Alla luce della lex specialis, quindi, è stato palesemente violato il fondamentale principio di unitarietà delle prove scritte e tecniche/laboratoriali, espresso nella richiamata disciplina normativa, in virtù del quale la Commissione esaminatrice è tenuta a valutare gli elaborati prodotti come un unicum inscindibile, come del resto sono inseparabili le conoscenze e competenze che compongono il patrimonio culturale e professionale dei candidati.

Ne deriva l'assoluta illegittimità della decisione adottata nel bando concorsuale, con la quale si è imposto di separare la prova laboratoriale e/o pratica da quella scritta, ovvero di qualificarla come un esame a sé stante, addirittura prevedendo il superamento di una specifica soglia di sufficienza, disomogenea rispetto sia al parametro matematico di legge (28/40) sia a quello disciplinato per la prova scritta (21/30).

D'altronde, l'illegittimità ed illogicità della decisione assunta dall'Amministrazione è ancor più evidente se si consideri che sono state ammessi a sostenere la prova orale candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo di 28/30, ed è stata esclusa la ricorrente che ha ottenuto invece il superiore punteggio di 29/30 (!).

2) Ma vi è di più. Si consideri che nella griglia di valutazione delle prova scritta è stato espressamente previsto che per ognuno dei 3 quesiti sottoposti ai candidati fosse previsto un punteggio massimo pari a 10, suddiviso per criteri e descrittori: la somma dei punteggi conseguiti per ogni quesito ed espressi in decimi, quindi, avrebbe concorso a determinare il punteggio complessivo espresso in 30esimi.

Orbene, in applicazione dell'art. 7, co. 5 del bando, laddove si proceda alla somma del punteggio conseguito in relazione ai 3 quesiti della prova scritta (24/30) con quello ottenuto nella prova laboratoriale (5/10), il punteggio finale convertito in quarantesimi è pari a 29/40.

Ne deriva che la ricorrente ha obiettivamente superato la soglia di sufficienza prevista dall'art. 400 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, richiamato espressamente nel bando concorsuale.

3) Infine va rimarcata l'assoluta illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice che, contrariamente a quanto avvenuto per la prova scritta, non si è dotata di una griglia di attribuzione dei punteggi per la prova pratica e/o laboratoriale, così riservandosi un ampio quanto arbitrario potere di valutazione.

L'assenza di precisi ed obiettivi parametri di giudizio, quindi, rende illegittimamente insindacabile l'apprezzamento tecnico compiuto nella correzione degli elaborati, con evidente violazione dei canoni fondamentali di imparzialità e trasparenza.

Ed invero, nell'ambito di procedura valutative caratterizzate dall'oggettiva complessità delle valutazioni e dall'elevato numero dei partecipanti, e quindi dalla inevitabile dilatazione dei tempi di correzione e/o dalla necessaria composizione di diverse sotto-commissioni, risulta essere indefettibile l'adempimento preliminare rappresentato dalla individuazione preventiva di chiari e dettagliati criteri di attribuzione dei punteggi, onde garantire modalità omogenee di giudizio.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. Ne deriva che la motivazione sintetizzata in un mero dato numerico non è di certo sufficiente a consentire di ripercorrere l'iter logico-giuridico sotteso alle valutazioni compiute stante le peculiarità della procedura concorsuale di cui è causa, che ha visto la partecipazione di un elevatissimo numero di candidati, con

conseguente sottoposizione alla Commissione di una consistente mole di elaborati da correggere.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Al riguardo, preme evidenziare che, in precedenti pronunce cautelari (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanze n. 1477 del 5 aprile 2013 e n. 2255 del 6 giugno 2013), codesto ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di rilevare la non manifesta infondatezza del ricorso alla luce di una sommaria delibazione del giudizio. In ordine al periculum in mora, si evidenzia che i provvedimenti impugnati determinano seri, oggettivi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente, che è stata esclusa dalla procedura concorsuale benché abbia dimostrato un livello di preparazione più che sufficiente, tenuto conto della somma dei voti conseguiti nelle prove espletate (24/30 nella prova scritta e 5/10 in quella di laboratorio). La gravità del pregiudizio, del resto, scaturisce ex se dal contenuto dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che il concorso in questione è prossimo alla conclusione, con conseguente immissione in servizio dei vincitori entro l'avvio del prossimo anno scolastico (1 settembre 2013): sicché l'effetto escludente che pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Di contro, l'accoglimento della misura cautelare, anche – laddove ritenuto congruo – nella forma dell'ammissione con riserva agli orali, non comporta alcun impedimento al regolare svolgimento della procedura concorsuale.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Roma – Napoli, 2 luglio 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)”

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Napoli – Roma, 5 novembre 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.

Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R o m a

I sottoscritti avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, quali difensori e procuratori costituiti in giudizio, tenuto conto dell'elevato numero di soggetti aventi la veste di possibili controinteressati nelle rispettive procedure, nonché della loro difficile individuazione,

chiedono

alla S.V. Ill.ma di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti, già notificati alle Amministrazioni resistenti.

Con ossequio

Napoli – Roma, 5 novembre 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 24594/2013 del 18.11.2013.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".